

In caso di problemi di visualizzazione dell'atto clicca [qui](#)

stai visualizzando l'atto

☒ vigente al **10/09/2026** 

 Cerca

☐ originario

☐ multivigente

## DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2025)*

(GU n.5 del 08-01-1998 - Suppl. Ordinario n. 4)

[visualizza atto intero](#)

< [nascondi](#)

vigente al **10/09/2026**

### Articoli

#### Titolo I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE  
E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO  
Capo I  
Sanzioni in materia di imposte dirette



 [1](#)  
 [2](#)  
 [3](#)

[articolo successivo](#) >

Testo in vigore dal: **29-6-2024**

al: **31-12-2026**

[aggiornamenti all'articolo](#)

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Visto l'[articolo 3, comma 133, lettera q\), della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata [legge n. 662 del 1996](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

## **Emana**

il seguente decreto legislativo:

### **Art. 1**

(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive)

**1.** Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa **((del centoventi))** per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. **((Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.)) ((40))**

**((1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.))**

**((40))**

**2.** Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa **((del settanta))** per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato **((, con un minimo di euro 150))**. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. **((40))**

**((2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.))**

**((40))**

**3.** La sanzione di cui al **((comma 2 è aumentata dalla metà al doppio))** quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. **((40))**

**4.** Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.

**5.** Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli [articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

**6.** In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'[articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra

attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

**6-bis.** In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del [decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142](#) da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2. (36)

**7.** Nelle ipotesi di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

**8. ((COMMA ABROGATO DAL [D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87](#))) ((40))**  
(20) (21)

-----  
AGGIORNAMENTO (14)

Il [D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito con modificazioni dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#), ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies ter) che "Per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli [articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), sono ridotte alla metà".

-----  
AGGIORNAMENTO (16)

La [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) ha disposto:  
- (con l'art. 1, comma 282) che "La sanzione di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281";  
- (con l' art. 1, comma 283) che "La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione";  
- (con l'art. 1, comma 284) che "Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

-----  
AGGIORNAMENTO (20)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

-----  
AGGIORNAMENTO (21)

Il [D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158](#), come modificato dalla [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.

-----  
AGGIORNAMENTO (36)

Il [D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209](#) ha disposto (con l'art. 61, comma 4) che "L'applicazione dei commi 1 e 3 è condizionata, in ogni caso, alla completa e veritiera descrizione delle fattispecie indicate nel decreto previsto dal [comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), introdotto dal comma 1, nonché alla tempestiva comunicazione della relativa documentazione all'Agenzia delle entrate".

-----

AGGIORNAMENTO (40)

Il [D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87](#), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

[articolo successivo](#) >

[nascondi](#) >

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)

[atti aggiornati](#)

[atti correlati](#)

[note atto](#)

FUNZIONI

[esporta](#)

[esporta in Akoma ntoso](#)

[collegamento permanente](#)

[indice dell'atto](#)